

Legge regionale 07 agosto 1996, n.64

**Modifiche alla L.R. 50/95 - Norme per la raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo umano e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni**

ARTICOLO 1

L'art. 9 "Iniziative promozionali" della LR n. 50/95 e' sostituito dal seguente:

"1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio, tenendo conto delle proposte degli Enti locali, dell'ARSIA, delle Associazioni dei tartufai, riconosciute ai sensi del precedente art. 8, delle Associazioni dei consumatori e delle Universita' ed Istituzioni scientifiche, promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e dimostrazione, alla formazione tecnica professionale, alla qualificazione dei raccoglitori, alla tutela, promozione, pubblicazione e salvaguardia culturale in materia di tartuficoltura."

ARTICOLO 2

1. Il comma 4, lettera c) dell'art. 12 "Modalita' di ricerca e raccolta" della LR n. 50/95 e' sostituito dal seguente:

"c) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate all'art. 13."

ARTICOLO 3

1. L'art. 13 "Calendario di raccolta" della LR n. 50/95 e' sostituito dal seguente:

"1. La raccolta e' consentita secondo il seguente calendario:

a) Tuber Magnatum:

- per le aree geografiche di provenienza delle Colline Sanminiatesi e delle Crete Senesi dal 10 settembre al 31 dicembre;
- per il resto del territorio regionale dal 1 ottobre al 31 dicembre;

b) Tuber melanosporum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;

c) Tuber brumale, var. moschatum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;

d) Tuber aestivum: per tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 30 novembre;

- e) Tuber uncinatum: per tutto il territorio regionale dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- f) Tuber brumale: per tutto il territorio regionale dal 1 gennaio al 15 marzo;
- g) Tuber albidum: per tutto il territorio regionale dal 15 gennaio al 30 aprile;
- h) Tuber macrosporium: per tutto il territorio regionale dal 1 settembre al 31 dicembre;
- i) Tuber mesentericum: per tutto il territorio regionale dal 1 settembre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari:

gennaio	dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
febbraio	dalle ore 6.30 alle ore 18.30;
marzo	dalle ore 6.00 alle ore 19.00;
aprile	dalle ore 5.30 alle ore 19.30;
giugno	dalle ore 5.00 alle ore 21.00;
luglio	dalle ore 5.00 alle ore 21.00;
agosto	dalle ore 5.30 alle ore 20.30;
settembre	dalle ore 5.30 alle ore 19.30;
ottobre	dalle ore 6.00 alle ore 18.30;
novembre	dalle ore 6.30 alle ore 18.00;
dicembre	dalle ore 7.00 alle ore 17.30;

3. Il Consiglio regionale con proprio atto puo' emanare eventuali variazioni ai periodi indicati ai commi 1. e 2. del presente articolo su proposta della Giunta regionale, su parere di almeno uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3 e dell'ARSIA.

4. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonche' al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Provincia competente per territorio e sentito almeno uno degli istituti di cui all'art. 2 e l'ARSIA, puo' vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.

5. E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non e' consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.

6. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale puo' autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge e l'ARSIA, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata."

1. Il comma 1 dell'art. 20 "Procedimento sanzionatorio" della LR n. 50/95 e' sostituito dal seguente:

"1. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e' la Provincia nel cui territorio e' stata commessa l'infrazione. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrative vengono introitate dalle Province."

#### ARTICOLO 5

1. Al comma 5 dell'art. 24 "Norme transitorie" della LR n. 50/95 le parole "tassa annuale di rilascio e di rinnovo" sono sostituite con le parole "tassa di rilascio e della tassa annuale".